

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Rep.

PROVINCIA DI FERMO

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

ALL'ASSOCIAZIONE ASD ATLETICO PORCHIA

Con la presente Scrittura Privata a valere a tutti gli effetti di legge si conviene e si stipula quanto segue.

L'anno 2018 (Duemiladiciotto), il giorno .. (.....) del mese di Aprile presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Montalto delle Marche – Via dei Tigli 37,

TRA

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE, con sede in Piazza Umberto I, n. 12 , codice fiscale 80000490443, partita IVA 00430550442, nella persona del Sig. Prof. Raffaele Tassotti, nato a Montalto Delle Marche il 01/10/1950, il quale interviene nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Montalto Delle Marche, C.F. TSS RFL 50R01F415E, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso che nel contesto dell'Atto sarà chiamato per brevità anche "Comune";

E

il Sig. Ciabò Claudio nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 20.02.1986 C.F. CBICLD86B20H769J, residente in Montalto delle Marche Frazione Porchia Via XXIV Maggio, 23, in qualità di PRESIDENTE dell'Associazione ASD

ATLETICO PORCHIA, Partita IVA n.02098300441, con sede legale a Montalto delle Marche in Via XXIV Maggio 46, nel seguito, sarà chiamata anche "ASSOCIAZIONE ASD ATLETICO PORCHIA senza l'assistenza dei testimoni, per rinuncia fattane,

PREMESSO

• che con Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 15.03.2018 sono stati concessi all'Associazione ASD ATLETICO PORCHIA alcuni locali al piano terra e primo di seguito meglio identificati

QUANTO PREMESSO

Le parti, con presente contratto di comodato d'uso, stipulato in forma di scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2018, n. 50 convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO -1-

Il Comune di Montalto delle Marche concede, ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, in comodato gratuito per cinque anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto, all'Associazione ASD ATLETICO PORCHIA, il piano primo e piano terra dello stesso, dell'immobile comunale identificato al NCEU al fg. 14 P.Ila 68 sub 4 e sub 5 sito in Porchia via Brandimarte Vagnozzi n. 1 nello stato di fatto in cui si trova e come da allegati alla D.G.C. n. 34 del 15.03.2018.

ARTICOLO -2-

Eventuali modifiche che l'Associazione ASD Atletico Porchia comodataria ritenesse di apportare all'immobile dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune e la relativa spesa sarà a totale carico del comodatario

stesso.

ARTICOLO -3-

L'uso dell'immobile sarà disciplinato dalle seguenti condizioni:

L'immobile dovrà essere adibito esclusivamente ad uso dell' Associazione ASD ATLETICO PORCHIA secondo la destinazione d'uso e per gli scopi dichiarati nell'atto costitutivo dell'Associazione, tra i quali va ritenuto essenziale, ai fini della presente concessione, lo svolgimento dell'attività prevista dall'art. 3 dello Statuto Sociale dell'Associazione stessa.

Sono a carico dell'Associazione tutte le spese necessarie all'uso della cosa.

Il Comune si ritiene:

- esentato da qualsiasi onere finanziario, ed estraneo ad ogni aspetto giuridico e/o fiscale connesso direttamente o indirettamente all'attività svolta;
- sollevato ed indenne da ogni forma di responsabilità attinente a danni e sinistri a persone o cose; sono esclusi i danni derivanti da accertati vizi e difetti della struttura concessa in uso.

ARTICOLO -4-

La concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento, così come previsto dal Regolamento Comunale per la concessione dei contributi, e l'Associazione comodataria restituirà l'immobile oggetto del presente contratto non appena il Comune ne farà richiesta, ai sensi dell'art. 1810 C.C..

ARTICOLO -5-

In caso di cessazione del contratto l'Associazione comodataria dovrà restituire la stessa cosa ricevuta secondo quanto disposto dal Codice Civile e non avrà diritto ad indennità per eventuali modifiche apportate neanche se comportano miglioramenti.

L'affidatario assume la responsabilità dei danni all'immobile, agli impianti e alle attrezzature, causati da incuria, negligenza e incompetenza durante l'esecuzione dei servizi.

ART. 6 –

L'aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, a terzi, all'immobile e al suo contenuto nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze degli obblighi contrattuali e pertanto ha provveduto alla stipula della polizza assicurativa

ARTICOLO -7-

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si richiama la normativa specifica del comodato prevista dal codice civile.

ARTICOLO - 8 –

Nel caso di controversia sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto le parti determinano la competenza del foro di ASCOLI PICENO